

che ha generato un equivoco perchè non è stata mai compresa dai *motjiks* russi.

James Marchant. — *Birth-Rate and Empire.* — Londra, Williams & Norgate, 1917, pag. 226. (7/6 net).

Il libro è dedicato alla ricerca del rimedio contro la diminuzione delle nascite nell'Impero Britannico ed il decrescere di uomini capaci nelle classi più elevate, deficienza quindi di quantità e di qualità rese ancor più gravi per le perdite verificatesi nell'attuale guerra.

L'A. riconosce che sarebbe arduo il proporre una soluzione di questione così vitale nei limiti di un breve studio; ma può tuttavia riuscire utile esaminare cause ed effetti. L'A. studia la influenza dell'industrialismo nella vita dei fanciulli, l'ereditarietà, la migrazione, l'attitudine della chiesa verso l'autocontrollo delle nascite, ecc. sotto un punto di vista cristiano, che aggiunge interesse al libro.

Alberto Pavoni. — *Gestione e riscontro del Bilancio dello Stato.* — Milano, Ist. Editoriale It., 1917, pag. 150 (L. 15).

L'opera del rag. Pavoni, ben noto del resto per i suoi scritti, trae origine dal problema della riforma della pubblica amministrazione. È uno schema ponderato di riforma dei controlli pubblici e della gestione del Bilancio, e racchiude un mezzo agile e sollecito di azione pubblica che avvicini il commercio allo Stato, dirimendo per quanto possibile le complicazioni burocratiche accumulate durante cinquant'anni, le quali hanno causato il progresso del commercio per proprie vie che ignorano lo Stato e ignorate dallo Stato stesso.

Relazione del Comitato per la Riforma della pubblica amministrazione. Pubblicata a cura delle organizzazioni degli impiegati residenti in Roma. — Roma, Tip. Coop. Sociale, 1918, pag. 26.

Il presidente Oronzo Quarta e il vice presidente Ernesto Orrei hanno apposta, unitamente a quella dell'on. Meuccio Ruini, relatore, la loro firma alle proposte di riforma della pubblica amministrazione contenute nell'opuscolo in esame. Giustamente a nostro credere il relatore chiude le sue brevi conclusioni con una affermazione che ci auguriamo sia una promessa: il paese, egli dice, oltre e più che delle spese, si preoccupa di avere una buona e rapida amministrazione. Niente di più vero: avere una burocrazia costosa, scontenta, e così poco conscia dei suoi doveri come l'attuale, è il colmo delle sventure per un paese che voglia ed intenda di progredire: si tratta quindi non soltanto di riforma di organici, ma di trasformazione delle qualità degli impiegati che debbono avere della loro funzione di servitori del pubblico un concetto più preciso e ben diverso da quello di tenere una sine-cura, dalla quale non possono essere rimossi anche se non compiono, come molti, il loro dovere.

*** *DANS LA GEÔLE BRUXELLOISE. Deux Années sous le joug allemand.* — Bruxelles et Paris, G. Van Oest, 1917, pag. 250 (fr. 3.50).

Madame ***, che ha vissuto in Belgio dal principio della guerra fino all'ottobre 1916, dedica il libro a due fanciulli « perchè non dimentichino mai quegli anni dolorosi ». Lo scritto interessante e pieno di fatti documentati mostra i procedimenti infami dei Tedeschi e la loro raffinatezza nelle crudeltà. E mentre mette in evidenza la barbarie degli invasori, l'Autrice mette in piena luce il coraggio invincibile e la grandezza d'animo di coloro che non hanno mai perduta la fiducia nella vittoria definitiva del diritto. Le pagine dove Madame *** parla della rete di spionaggio dei Tedeschi sono profondamente commoventi.

Quando suonerà l'ora che tutto pagherà, bisognerà ricordare con riverenza ciò che ha sofferto il Belgio.

LEGISLAZIONE DI GUERRA

Assicurazione degli ufficiali. — La *Gazzetta ufficiale* pubblica il seguente D. L. n. 374 del 7 marzo 1918.

Art. 1. — L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad emettere le seguenti polizze di assicurazione completamente liberate da ogni obbligo di pagamento dei premi, a favore degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale e della riserva del R. esercito e degli ufficiali di complemento e della riserva della R. marina:

a) per un capitale di L. 1500, pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualora questa avvenga in combattimento, per ferite riportate combattendo, a causa di malattia dovuta al servizio di guerra.

La somma sopra indicata sarà corrisposta alle persone designate

in polizza, senza pregiudizio dell'eventuale diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra;

b) per un capitale di L. 5000, pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati:

qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a causa che non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra; qualora la morte avvenga entro trenta anni dalla data della polizza, e, ad ogni modo, al termine di detto periodo, all'assicurato stesso superstite.

È data facoltà dagli assicurati di stabilire in polizza che la somma assicurata in caso di morte durante lo stato di guerra sia corrisposta ai beneficiari designati soltanto al termine di 15 o di 20 anni.

In tal caso in luogo di L. 1500, sarà corrisposto ai beneficiari designati, rispettivamente, al termine di 15 anni, L. 3000, e al termine di 20, L. 3975, e proporzionalmente per le polizze portanti un capitale assicurato di L. 5000.

Art. 2. — Le polizze di cui alla lettera a) del precedente articolo saranno conferite soltanto agli ufficiali di cui all'art. 1° appartenenti a truppe o reparti combattenti.

Quelle di cui alla lettera b) saranno conferite soltanto agli ufficiali di complemento, appartenenti a truppe o reparti combattenti da almeno un anno.

Le polizze di cui alla lettera b), conferite a favore di ufficiali di complemento provvisti di assegni di stipendi o di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Opere pie e di altri Enti di diritto pubblico, avranno durata soltanto fino a tre mesi dopo la smobilitazione.

Qualora la morte dell'assicurato che si trovi nelle condizioni sopra indicate, dia luogo a liquidazione di pensione o di indennità, a causa del rapporto di impiego, ne dovrà essere fatta congrua riduzione sul capitale assicurato con la polizza predetta.

In ogni caso sarà corrisposto al beneficiario della polizza almeno un capitale pari a L. 1500.

Art. 3. — L'assicurato può designare come beneficiario della polizza di cui all'articolo precedente, anche persone che non abbiano diritto a liquidazione di pensione privilegiata a causa di guerra.

È ammessa l'attribuzione del beneficio a favore dell'Opera nazionale per i combattenti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Tale disposizione è estesa alle polizze a favore di militari di truppa dell'esercito e dell'armata di cui al decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970.

Art. 4. — Tutti gli oneri relativi alle polizze di assicurazione di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

La gestione relativa, come l'altra inerente alle polizze conferite ai militari di truppa, sarà tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

Art. 5. — Nulla restando innovato in ordine alle indennità spettanti agli ufficiali richiamati dal congedo come dalle disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, cessata la guerra e dopo tre mesi dalla data della smobilitazione, gli ufficiali assicurati di cui all'art. 1 lettera b) che intendano completare gli studi, riprendere l'esercizio della professione, sperimentare offerte del mercato del lavoro, o comunque impiegare la propria capacità di lavoro nell'interesse della economia nazionale, avranno facoltà di chiedere all'Opera nazionale per i combattenti, prestiti sino all'ammontare di L. 5000, contro pagamento degli interessi annui in misura non superiore al 5 %, contro prestazione di opportune garanzie e nonchè consegna e vincolo della polizza.

Qualora non venissero regolarmente corrisposti gli interessi, la polizza, dopo tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata, si intenderà completamente rescissa con la perdita, per l'assicurato, di ogni diritto.

Art. 6. — L'Opera nazionale di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, provvederà anche all'assistenza economica finanziaria tecnica e morale degli ufficiali di complemento contemplati dal presente decreto.

Nella scelta del personale amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'Opera nazionale per i combattenti, sarà accordata la preferenza agli ufficiali di complemento provvisti della polizza di assicurazione di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Art. 7. — A datare dal 1° gennaio 1918, a favore di tutti gli appartenenti all'esercito mobilitato di terra e di mare, sarà corrisposta da parte del tesoro dello Stato all'Istituto nazionale delle assicurazioni la metà del soprappremio dovuto a garanzia del rischio di guerra per contratti di assicurazione di ogni forma stipulati con l'Istituto in vigore alla data del presente decreto, e per quelli che saranno stipulati fino al 31 maggio, nella forma speciale mista, connessa con la sottoscrizione a titoli del 5° prestito nazionale.

Art. 8. — Le norme, condizioni e modalità relative alla emissione delle polizze, all'attribuzione del beneficio di esse, al pagamento di capitali assicurati, alla concessione dei prestiti di cui all'art. 4, alle facoltà, ai compiti, ai mezzi e al funzionamento dell'opera di cui all'art. 5 e in genere all'esecuzione del presente decreto, saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con quelli dell'industria e commercio, della guerra, e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e le Colonie.

Art. 9. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1918.